



Bruxelles, 28.10.2014  
COM(2014) 675 final

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE**

**che sostituisce la comunicazione**

**Quadro armonizzato per i documenti programmatici di bilancio e le relazioni  
sull'emissione del debito nella zona euro  
(COM(2013) 490 final)**

## 1. INTRODUZIONE

Il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (GU L 140 del 27.5.2013) è entrato in vigore il 30 maggio 2013; si basa e integra, all'interno della zona euro, il patto di stabilità e crescita, quadro europeo di sorveglianza delle finanze pubbliche. Il regolamento compie un concreto e decisivo passo avanti nel rafforzamento dei meccanismi di sorveglianza applicabili a tutti gli Stati membri della zona euro.

Le novità contenute nel regolamento (UE) n. 472/2013 relativamente alla sorveglianza di bilancio risiedono nella maggior trasparenza delle decisioni di bilancio e nel più forte coordinamento tra gli Stati membri della zona euro in materia di conti pubblici a decorrere dal ciclo di bilancio 2014. Il quadro armonizzato per i documenti programmatici di bilancio e le relazioni sull'emissione del debito, adottato dalla Commissione nella comunicazione, COM(2013) 490 final e riportato in un codice di condotta<sup>1</sup>, contiene tutte le linee guida decise di comune accordo. L'esperienza maturata dall'attuazione del regolamento (UE) No 473/2013 nel maggio 2013 ha mostrato che alcuni elementi del processo di comunicazione richiedono ulteriori chiarimenti e modifiche, come indicato nella presente comunicazione.

La modifica seguente si applica quindi alla comunicazione della Commissione "Quadro armonizzato per i documenti programmatici di bilancio e le relazioni sull'emissione del debito nella zona euro" (COM(2013) 490 final):

A pag. 5, il primo elenco completo è sostituito da:

- sul lato delle spese, occorre determinare se si tratta di una misura che ha per obiettivo:
  - Redditi da lavoro dipendente (codice SEC: D.1)
  - Consumi intermedi (codice SEC: P.2)
  - Contributi sociali (prestazioni sociali diversi dai trasferimenti sociali in natura e trasferimenti sociali in natura tramite i produttori di beni e servizi, codici SEC: D.62, D.632), di cui, se applicabile, occorre precisare anche le prestazioni di disoccupazione che comprendono le prestazioni in denaro e le prestazioni sociali in natura.
  - Spese per interessi (codice SEC: D.41)
  - Contributi (codice SEC: D.3)
  - Investimenti fissi lordi: (codice SEC: P.51g)
  - Trasferimenti in conto capitale: (codice SEC: D.9)
  - Altro (codice SEC: D.29+D.4 {diverso da D.41} +D.5+D.7+P.52+P.53+NP+D.8)

---

<sup>1</sup> *Specifiche sull'attuazione del two pack e linee guida relative alla forma e al contenuto dei documenti programmatici di bilancio, dei programmi di partenariato economico e delle relazioni sull'emissione del debito, luglio 2013.*

Inoltre, le tabelle 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4a nell'allegato "Modello della struttura e delle tabelle da inserire nei documenti programmatici di bilancio" sezione "B: TABELLE DA INSERIRE NEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI DI BILANCIO"<sup>2</sup> sono sostituiti da tabelle aggiornate.

Infine, la sezione 3 (comprese le tabelle III e IV) alle pagg. 7 e 8 è sostituita dal testo (con tabelle) modificato.

La presente comunicazione sostituisce la COM(2013) 490 final.

## **2. SPECIFICHE RELATIVE ALLA FORMA E AL CONTENUTO DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI DI BILANCIO**

Le linee guida di seguito vanno considerate un codice di buone prassi e di controllo ad uso degli Stati membri nell'elaborazione dei documenti programmatici di bilancio (DBP). Gli Stati membri sono tenuti a seguire le linee guida e a giustificare eventuali scostamenti.

Sostanzialmente, i documenti programmatici di bilancio dovrebbero presentare un aggiornamento di alcune tabelle standardizzate dei programmi di stabilità, integrate da informazioni precise sulle misure in essi stessi contenute.

In linea con le attuali linee guida dei programmi di stabilità e convergenza, i concetti dovrebbero essere coerenti con le regole istituite a livello europeo, segnatamente nel contesto del Sistema europeo dei conti (SEC).

Il DBP dovrebbe permettere di identificare le fonti di possibili scostamenti dalla strategia di bilancio adottata nell'ultimo programma di stabilità. Per questa ragione, oltre ai dati richiesti per l'anno successivo, ossia l'anno per il quale si procede alla redazione del bilancio (anno  $t+1$  nelle tabelle standardizzate dell'allegato), dovrebbero essere incluse le stime corrispondenti per l'anno in corso ( $t$  nelle tabelle standardizzate dell'allegato), insieme ai risultati dell'anno precedente (anno  $t-1$  nelle tabelle standardizzate dell'allegato) in linea con i dati riportati nel quadro della procedura per disavanzo eccessivo.

### **A. Previsioni e ipotesi macroeconomiche indipendenti. Impatto stimato delle misure aggregate di bilancio sulla crescita economica**

Il DBP dovrebbe basarsi su previsioni macroeconomiche indipendenti, come previsto all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 473/2013. Di conseguenza le tabelle 1a, 1b, 1c e 1d del DBP, riportate in allegato, presentano i principali sviluppi economici previsti e le variabili economiche di rilievo usate nell'elaborazione del DBP.

In particolare, la tabella 1a contiene dati sul tasso di variazione del PIL reale rilevato nell'anno  $t-1$ , con le previsioni del tasso di variazione del PIL per gli anni  $t$  e  $t+1$ . L'impatto stimato sulla crescita economica delle misure aggregate di bilancio previste nel DBP dovrebbe essere incluso nei suddetti tassi di crescita previsti per gli anni  $t$  e  $t+1$ . Pertanto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera g), del regolamento n. 473/2013, si raccomanda che tale impatto stimato sulla crescita economica sia precisato nella tabella 1a o altrimenti specificato nell'allegato metodologico.

---

<sup>2</sup> I dati sulle variabili in grassetto sono obbligatori. I dati sulle altre variabili sono opzionali ma fortemente auspicati. I dati dall'anno  $t+2$  all'anno  $t+4$  sono opzionali ma fortemente auspicati per gli Stati membri interessati dalla regola del debito del patto di stabilità e crescita.

Le ipotesi di base su cui poggiano le previsioni macroeconomiche dovrebbero essere contenute nella tabella 0.i) dell'allegato. Le ulteriori ipotesi principali pertinenti alla produzione di previsioni macroeconomiche figurano nella tabella 0.ii). Può essere utile per gli Stati membri controllare quest'ultima quando cercano di riassumere le ipotesi sulle quali poggiano le previsioni macroeconomiche indipendenti.

Gli Stati membri dovrebbero altresì chiarire se le previsioni macroeconomiche e di bilancio indipendenti sono state elaborate o avallate dall'organo indipendente.

## **B. Obiettivi di bilancio**

Gli obiettivi di bilancio per il saldo delle amministrazioni pubbliche, ripartiti per sottosettori dell'amministrazione (centrale, federata o regionale per gli Stati membri con assetto istituzionale federale o fortemente decentrato, amministrazione locale e previdenza sociale) dovrebbero essere presentati nelle tabelle corrispondenti contenute nell'allegato. Come indicato nell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 473/2013, la Commissione dovrebbe valutare se il DBP è conforme agli obblighi di politica finanziaria definiti nel patto di stabilità e crescita. Per rendere possibile la valutazione, tra le informazioni richieste in questa sezione figurano gli obiettivi strutturali di bilancio, le misure una tantum e altre misure temporanee. L'osservanza del parametro di riferimento relativo al rapporto debito/PIL è valutata rispetto ai dati sull'evoluzione del debito, che dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi di bilancio precedentemente specificati e con le previsioni macroeconomiche. Queste informazioni, richieste nelle tabelle 2.a, 2.b e 2.c dell'allegato, potrebbero essere integrate con dati sulle passività potenziali che potrebbero incidere sulla posizione del debito pubblico a medio termine.

Per consentire una comprensione globale del saldo delle amministrazioni pubbliche e della strategia di bilancio in generale, occorre fornire informazioni sugli obiettivi di spesa e di entrata e relative componenti principali. Queste informazioni figurano nella tabella 4.a dell'allegato. Tenendo presenti le condizioni e i criteri per determinare la crescita della spesa ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1466/97, che definisce il parametro di riferimento della spesa, il DBP presenta anche la crescita programmata della spesa pubblica, che è oggetto di un trattamento speciale nel calcolo del parametro di riferimento della spesa.

La ripartizione delle spese delle amministrazioni pubbliche per funzione figura nelle tabelle corrispondenti dell'allegato. Laddove possibile, gli Stati membri sono esortati a fornire queste informazioni ripartite per le categorie specificate nella classificazione delle funzioni delle amministrazioni pubbliche (COFOG). In ogni caso, secondo l'articolo 6, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 473/2013, dovrebbero essere fornite le informazioni pertinenti riguardanti le spese delle amministrazioni pubbliche per quanto concerne l'istruzione, la sanità e l'impiego, nella tabella proposta o precisandole altrimenti nel DBP.

## **C. Spesa e entrate pubbliche a politiche invariate e misure di bilancio discrezionali**

Ciascuno Stato membro dovrebbe definire opportunamente uno scenario delle entrate e della spesa a politiche invariate per l'anno successivo (ossia pre-bilancio, escluse le nuove misure che sono state proposte nell'ambito del processo di bilancio) pubblicando ipotesi, metodologie e parametri pertinenti sottostanti. L'ipotesi "a politiche invariate" comporta l'estrapolazione delle tendenze delle entrate e della spesa prima di aggiungere l'impatto delle misure di bilancio discrezionali decise nell'ambito del processo di bilancio per l'anno successivo. I risultati delle proiezioni sul versante della spesa e delle entrate nell'ipotesi di politiche invariate figurano nella tabella 3 dell'allegato, mentre la serie delle tabelle 5.a, 5.b e

5.c illustra e riassume le misure discrezionali in corso di adozione nei vari sottosettori per il conseguimento degli obiettivi di bilancio.

Le tre tabelle dovrebbero contenere una descrizione tecnica esauriente delle misure in corso di adozione nei diversi sottosettori, insieme a informazioni sulla motivazione, la progettazione e l'attuazione della misura. L'obiettivo della misura di bilancio dovrebbe essere dettagliato, in termini SEC, specificando se si tratta di una misura discrezionale della spesa o delle entrate. Occorre precisare anche la componente sul lato della spesa o delle entrate oggetto della misura discrezionale, per agevolare il confronto tra gli obiettivi e i risultati a politiche invariate. In altri termini,

- sul lato delle entrate, occorre determinare se si tratta di una misura che ha per obiettivo:
  - Imposte sulla produzione e sulle importazioni (codice SEC: D.2)
  - Imposte correnti sul reddito, sul patrimonio ecc. (codice SEC: D.5)
  - Imposte in conto capitale: (codice SEC: D.91)
  - Contributi sociali (codice SEC: D.61)
  - Redditi da capitale (codice SEC: D.4)
  - Altro (codice SEC: P.11+P.12+P.131+D.39+D.7+D.9 {diverso da D.91})
- sul lato delle spese, occorre determinare se si tratta di una misura che ha per obiettivo:
  - Redditi da lavoro dipendente (codice SEC: D.1)
  - Consumi intermedi (codice SEC: P.2)
  - Contributi sociali (prestazioni sociali diversi dai trasferimenti sociali in natura e trasferimenti sociali in natura tramite i produttori di beni e servizi, codici SEC: D.62, D.632), di cui, se applicabile, occorre precisare anche le prestazioni di disoccupazione che comprendono le prestazioni in denaro e le prestazioni sociali in natura.
  - Spese per interessi (codice SEC: D.41)
  - Contributi (codice SEC: D.3)
  - Investimenti fissi lordi: (codice SEC: P.51g)
  - Trasferimenti in conto capitale: (codice SEC: D.9)
  - Altro (codice SEC: D.29+D.4 {diverso da D.41} +D.5+D.7+P.52+P.53+NP+D.8)

Occorre specificare il profilo temporale delle misure per distinguere quelle con un impatto temporaneo sul bilancio che non comporta cambiamenti duraturi nella posizione di bilancio intertemporale (ossia nel livello permanente delle entrate o delle spese) da quelle con un impatto permanente sul bilancio che comporta cambiamenti duraturi nella posizione di bilancio intertemporale (ossia nel livello permanente delle entrate o delle spese). Stando al regolamento (UE) n. 473/2013 le misure con un impatto stimato sul bilancio superiore allo 0,1% del PIL dovrebbero essere specificate, mentre quelle con un impatto sul bilancio inferiore devono essere identificate con l'indicazione del loro impatto aggregato sul bilancio. Per quanto possibile, le misure di lieve entità che interessano la stessa categoria di

entrate/spese potrebbero utilmente essere raggruppate. Tuttavia, in sede di comitato economico e finanziario gli Stati membri hanno convenuto di migliorare ulteriormente la qualità dell'informazione sulle misure fiscali discrezionali, impegnandosi a precisare nei dettagli tutte quelle che hanno un impatto minimo sul bilancio pari allo 0,05% del PIL. Pertanto, nel contesto del DBP e per migliorare la coerenza negli obblighi d'informazione, gli Stati membri sono anche esortati a fornire informazioni precise su tutte le misure discrezionali che hanno un impatto stimato sul bilancio superiore allo 0,05% del PIL.

I DBP dovrebbero inoltre contenere informazioni sull'impatto stimato sul bilancio delle misure discrezionali a livello di ciascun sottosettore, di cui alle tabelle 5.a, 5.b e 5.c dell'allegato. L'impatto di bilancio di tutte le misure deve essere registrato in termini di impatto aggiuntivo – in contrapposizione alla registrazione dell'impatto in termini di livelli – rispetto alla proiezione di base dell'anno precedente. Ciò significa che le misure permanenti semplici dovrebbero essere registrate con un effetto di +/- X nell'anno o negli anni in cui sono introdotte e zero negli altri casi, ossia l'impatto globale sul livello delle entrate o delle spese non deve neutralizzarsi. Se l'impatto della misura varia nel tempo, occorre riportare nella tabella solo l'impatto aggiuntivo<sup>3</sup>. Per natura, le misure una tantum dovrebbero essere sempre registrate con un effetto di +/- X nell'anno del primo impatto di bilancio e di -/+ X nell'anno successivo, vale a dire che in due anni consecutivi l'impatto globale sul livello delle entrate o delle spese deve essere pari a zero<sup>4</sup>.

In funzione di ciascuna misura specifica, gli Stati membri dovrebbero adattare le dimensioni di queste tre tabelle, in modo che contengano il numero di colonne necessario per riflettere l'impatto di bilancio totale nel tempo. Anche le ipotesi sottostanti usate per stimare l'impatto di bilancio di ciascuna misura (ad es. le elasticità o l'evoluzione della base fiscale) dovrebbero figurare nel DBP. Infine, i DBP dovrebbero precisare secondo quale principio contabile i dati sono comunicati: se non altrimenti specificato, dovrebbero essere trasmessi secondo il principio di competenza, ma se questo non fosse possibile, dovrebbe essere indicato espressamente che il valore si basa sul principio di cassa.

#### **D. Obiettivi nel quadro della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione e raccomandazioni specifiche per paese**

Le tabelle 6.a e 6.b dell'allegato contengono informazioni sul modo in cui le misure adottate rispondono alle raccomandazioni specifiche per paese o agli obiettivi nazionali stabiliti conformemente alla strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione.

#### **E. Indicazioni sull'effetto distributivo previsto delle principali misure sul fronte delle spese e delle entrate**

A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 473/2013, anche le informazioni sull'effetto distributivo previsto delle principali misure sul fronte delle spese e delle entrate dovrebbero essere riportate nei DBP.

Se, da un lato, la maggioranza degli Stati membri include già nel bilancio considerazioni qualitative sull'effetto distributivo delle misure di bilancio, dall'altro le stime quantitative sono molto meno frequenti. È in effetti assai difficile quantificare l'effetto distributivo delle

---

<sup>3</sup> Per esempio: una misura che prende effetto nel luglio dell'anno t può avere un impatto totale di 100 nel primo anno e di 200 negli anni successivi. Nelle tabelle informative, occorre riportare + 100 nell'anno t e + 100 (l'incremento) nell'anno t+1. L'impatto totale di una misura in un dato anno si ottiene dall'impatto cumulativo degli incrementi a decorrere dall'introduzione della misura stessa.

<sup>4</sup> Le misure una tantum che si estendono su più di un anno (ad es. un condono fiscale che genera gettito per due anni consecutivi) dovrebbero essere registrate come due misure distinte, una con primo impatto nell'anno t e un'altra con primo impatto nell'anno t+1.

misure di bilancio. Pertanto, nell'allegato non figura alcuna tabella standardizzata su questo aspetto del DBP; d'altra parte, gli Stati membri dovrebbero fornire, per quanto possibile, informazioni qualitative e stime quantitative sugli effetti distributivi delle misure di bilancio, presentate nel modo più consono alle misure specifiche e al quadro analitico disponibile di ciascuno Stato membro.

#### **F. Confronto tra il DBP e l'ultimo programma di stabilità**

La tabella 7 dell'allegato confronta gli obiettivi di bilancio e le proiezioni a politiche invariate nel DBP con l'ultimo programma di stabilità. Le eventuali differenze nei dati consuntivi e previsionali rispetto a quanto figura in tale programma dovrebbero essere debitamente spiegate.

#### **G. Allegato metodologico**

Infine, la tabella 8 dell'allegato contiene gli aspetti metodologici che dovrebbero essere inclusi nel DBP, ossia informazioni dettagliate sulle diverse tecniche di stima applicate al processo di bilancio, insieme agli aspetti rilevanti e alle ipotesi assunte. Qualora non sia registrato nella tabella 1.a, l'impatto stimato delle misure aggregate di bilancio sulla crescita economica dovrebbe essere precisato in questo allegato.

### **3. LINEE GUIDA RELATIVE ALLA FORMA E AL CONTENUTO DEI PIANI DI EMISSIONE DI DEBITO**

Secondo l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 473/2013, la presente sezione stabilisce per gli Stati membri della zona euro la forma e il contenuto armonizzati delle relazioni che devono presentare sui piani di emissione di debito nazionale.

Per inserirsi in un quadro di sorveglianza di bilancio, i piani di emissione di debito nazionale dovrebbero essere corredati di informazioni generali sulle esigenze finanziarie globali del bilancio dello Stato. Occorre quindi presentare due relazioni, una annuale e una trimestrale.

Data la necessità di flessibilità a fronte dell'evoluzione del mercato, le informazioni in prospettiva di tali relazioni vanno intese in termini indicativi e in funzione della situazione del mercato. In linea di massima le relazioni non dovrebbero essere divulgate, data la potenziale sensibilità delle informazioni.

1. La relazione annuale dovrebbe comprendere:
  - informazioni generali sulle esigenze finanziarie globali del bilancio dello Stato, quali:
    - i) rimborsi di titoli con scadenza originaria di un anno o più, ii) consistenze in titoli con scadenza originaria inferiore ad un anno, iii) finanziamenti liquidi netti, iv) disavanzo/avanzo di cassa;
  - i piani di emissione per l'anno successivo, compresa la ripartizione tra titoli a breve termine e a medio-lungo termine;
  - il disavanzo/avanzo delle amministrazioni centrali in base al SEC per l'anno a venire secondo il modello riportato di seguito.

**Tabella III – Modello che deve figurare nella relazione annuale sui piani di emissione di debito<sup>5</sup>**

Requisito di finanziamento totale (milioni di EUR)							Piano di finanziamento (milioni di EUR)				Disavanzo/ avanzo di cassa SEC (S.1311) (milioni di EUR)
Rimborsi di titoli con scadenza originaria di un anno o più	Consistenze in buoni del tesoro e carte commer- ciali alla fine dell'anno precedente	Finanzia- menti liquidi netti	Necessità di rifinanzia- mento totali	Disavanzo/a vanzo di cassa	Altro	Totale	Variazio- ne nelle consisten- ze del debito a breve termine (buoni del tesoro e carte commer- ciali)	Medio - lungo termine	Altro	Totale	
(1)	(2)	(3)	(4 = 1+2+3)	(5)	(6)	(7 = 4+5+6)	(8)	(9)	(10)	(11 = 2+8 +9+10)	(12)

Tutti gli importi dovrebbero essere espressi in milioni di EUR. La relazione dovrebbe essere trasmessa alla Commissione almeno una settimana prima della fine dell'anno solare.

2. La relazione trimestrale dovrebbe presentare i piani di emissione per trimestre (non cumulativi) con la ripartizione tra titoli a breve e titoli a medio-lungo termine, sul versante sia lordo che netto dell'emissione. I piani di emissione per il o i trimestri a venire (q+1) dovrebbero essere corredati di dati sull'emissione effettiva nel trimestre precedente (q-1) e di una stima dell'emissione nel trimestre in corso (q), secondo il modello riportato di seguito. Sebbene in linea di principio e in una situazione di mercato normale le previsioni sui piani di emissione debbano essere comunicate con diversi trimestri di anticipo, nella situazione di mercato attuale tali previsioni possono riuscire difficili o avere un valore informativo limitato. Si suggerisce pertanto di comunicare solo le previsioni per il trimestre immediatamente successivo.

<sup>5</sup> I dati sulle variabili in grassetto sono obbligatori.

I dati sulle altre variabili sono opzionali ma fortemente auspicati.



**Tabella IV – Modello che deve figurare nella relazione trimestrale sui piani di emissione di debito<sup>6,7</sup>**

	Piano di finanziamento (milioni di EUR)										
	Emissioni lorde				Rimborsi				Emissioni nette		
	Breve termine (buoni del tesoro e carte commerciali)*	Medio - lungo termine	Altro	Totale	Breve termine (buoni del tesoro e carte commerciali)	Medio - lungo termine	Altro	Totale	Breve termine (buoni del tesoro e carte commerciali)	Medio - lungo termine	Altro
	(1)	(2)	(3)	(4= 1+2+3)	(5)	(6)	(7)	(8= 5+6+7)	(9=1-5)	(10=2-6)	(11=3-7)
<b>q-1</b> (trimestre precedente)	<i>dati effettivi</i>	<i>dati effettivi</i>	<i>dati effettivi</i>	<i>dati effettivi</i>	<i>dati effettivi</i>	<i>dati effettivi</i>	<i>dati effettivi</i>	<i>dati effettivi</i>	<i>dati effettivi</i>	<i>dati effettivi</i>	<i>dati effettivi</i>
<b>q</b> (trimestre in corso)	<i>stima</i>	<i>stima</i>	<i>stima</i>	<i>stima</i>	<i>stima</i>	<i>stima</i>	<i>stima</i>	<i>stima</i>	<i>stima</i>	<i>stima</i>	<i>stima</i>
<b>q+1</b> (trimestre successivo)	<i>piano</i>	<i>piano</i>	<i>piano</i>	<i>piano</i>	<i>piano</i>	<i>piano</i>	<i>piano</i>	<i>piano</i>	<i>piano</i>	<i>piano</i>	<i>piano</i>

\*Riportare nella casella l'emissione effettiva, ossia compreso il conteggio multiplo del rinnovo dei buoni a un mese.

Tutti gli importi dovrebbero essere espressi in milioni di EUR. La relazione dovrebbe essere trasmessa alla Commissione almeno una settimana prima dell'inizio del trimestre successivo.

La cadenza trimestrale della trasmissione dei piani di emissione è ritenuta in equilibrio tra, da un lato, una maggiore trasparenza e prevedibilità dei piani di finanziamento e, dall'altro, sufficiente flessibilità nelle politiche e procedure di emissione.

Laddove siano disponibili i dati, si invitano gli Stati membri a fornire modelli confrontabili con informazioni analoghe relative ad agenzie nazionali e amministrazioni regionali o locali.

<sup>6</sup> I dati sulle variabili in grassetto sono obbligatori.

I dati sulle altre variabili sono opzionali ma fortemente auspicati.

I dati retrospettivi (per q e q-1) sugli strumenti di gestione della tesoreria (come le carte commerciali e i contratti di vendita con patto di riacquisto ("repo")) sono obbligatori. I dati prospettici (q+1) sugli strumenti di gestione della tesoreria sono opzionali ma fortemente auspicati.

<sup>7</sup> L'orizzonte d'informazione sarà riveduto in funzione dello stabilizzarsi delle condizioni dei mercati europei del debito sovrano.